

**Verbale di Accordo per la gestione del rischio degli eventi criminosi
sulle dipendenze BNL per la tutela della salute del personale**

Il giorno 27..... aprile 2016, in Roma

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

Premesso che

- con Accordo del 21 novembre 2008 le parti hanno definito il "MODELLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DEGLI EVENTI CRIMINOSI SULLE DIPENDENZE BNL E LA TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE" ai fini della garanzia della tutela della salute fisica e psichica legata all'attività lavorativa dei dipendenti, in caso di eventi criminosi, e della salvaguardia della clientela, definendo un "modello" per la gestione del rischio derivante dagli eventi criminosi ai danni delle dipendenze BNL che – nel recepire la filosofia e i contenuti degli accordi precedenti – si è tradotto nell'adozione di un modello tendente alla ricerca delle soluzioni, di volta in volta, più coerenti per le singole situazioni in funzione della valutazione del rischio;
- il modello definito con l'Accordo del 2008 prevede:
 - protocolli di protezione delle agenzie che associati a livelli di rischio mitigano quello complessivo di ogni Punto vendita;
 - un set di controlli di sicurezza, ciascuno dei quali incide contemporaneamente e in combinazione con altri controlli;
 - l'implementazione attraverso uno strumento informatico che necessita di un set d'informazioni relative a "asset di agenzia", "minacce", "controlli" e "impatti". Tali informazioni devono essere periodicamente aggiornate.

Inoltre:

- Il modello permette di affinare la valutazione del rischio di agenzia attraverso una conoscenza profonda delle realtà locali;
- le Organizzazioni sindacali per la loro capillare presenza sul territorio rappresentano una risorsa in grado di fornire un valore aggiunto alla definizione del rischio di agenzia;
- il "modello" ha consentito, da allora, di ridurre il rischio rapina a livelli estremamente contenuti, come è dimostrato anche dai più recenti dati relativi alle rapine subite dagli sportelli della Banca negli ultimi anni che pongono BNL ai vertici del Settore bancario quanto a sicurezza delle proprie Agenzie (in questo senso si veda, da ultimo, il "Rapporto annuale sulla Sicurezza delle Agenzie" relativo agli anni 2014 e 2015 presentati, tempo per tempo, agli Organismi Sindacali Aziendali);
- negli anni più recenti si sono sviluppati nel Settore nuovi modelli di Agenzia, caratterizzati dall'assenza di contante e mezzi forti nelle Agenzie;
- anche BNL ha adottato nuovi layout di agenzia – focalizzati essenzialmente su attività commerciali – caratterizzati, tra le altre cose, dalla modifica delle modalità di accesso alla stessa, dall'assenza di mezzi forti e dal posizionamento degli ATM unicamente all'interno di un c.d. "locale sicuro" con accesso esterno non consentito al personale BNL. La gestione del *cash* viene gestita integralmente da una società esterna;
- le Parti intendono confermare quanto convenuto con il menzionato Accordo Sindacale del 2008, ivi compreso il "MODELLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DEGLI EVENTI CRIMINOSI SULLE DIPENDENZE BNL E LA TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE" allo stesso allegato, con le integrazioni che seguono;
- il presente Verbale di Accordo è frutto del lavoro di analisi della materia compiuto dalla Commissione paritetica tra BNL e Organismi sindacali, la cui attività è stata finalizzata a definire un quadro strutturale aggiornato e coerente del sistema della "sicurezza antirapina" in Azienda, allo scopo di ammodernare quanto convenuto con il citato Accordo Sindacale del 2008, anche al fine di garantire un efficace ruolo sindacale con riferimento a quelle Agenzie situate in unità produttive ove non siano presenti Rappresentanze Sindacali Aziendali;

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue:

- viene confermata la validità dell'Accordo Sindacale del 2008, ivi compreso il "MODELLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DEGLI EVENTI CRIMINOSI SULLE DIPENDENZE BNL E LA TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE" (quest'ultimo allegato al presente Verbale di Accordo), con le integrazioni/modifiche indicate in appresso:

- presso tutte le Agenzie della Banca caratterizzate dalla totale mancanza di gestione del contante – Agenzie c.d. “Open”, ovvero altri futuri *layout* di agenzia contraddistinti dalla medesima caratteristica – la Banca installerà un impianto di videosorveglianza, a tutela di dipendenti e clienti. Per tali Agenzie, inoltre, sarà elaborata una “scheda di rischio” che tenga conto delle caratteristiche delle stesse e degli “indici di rischio” tipici di tali *layout*. Laddove presso tali Agenzie sia presente il servizio di cassette di sicurezza verrà prodotta una specifica “scheda di rischio” che tenga conto anche di tale caratteristica.

Nelle more dell’adeguamento del *tool* informatico alle menzionate caratteristiche delle Agenzie c.d. “Open”, queste ultime saranno temporaneamente assimilate alle Agenzie c.d. Europa di cui al punto successivo ai fini della valutazione del “livello di rischio” e, quindi, dell’elaborazione della relative “schede di rischio” (che terranno conto, tra le altre cose, della presenza, o meno, del servizio di cassette di sicurezza) e della conseguente applicazione del corrispondente “Protocollo di Sicurezza”;

- con riferimento alle Agenzie c.d. “Europa” (ovvero altri futuri *layout* di Agenzia contraddistinti dalle medesime caratteristiche) tra i “controlli di sicurezza” attualmente previsti nell’ambito del “Modello di calcolo del rischio” di cui all’Accordo sindacale del 2008 vengono introdotti anche i “controlli” che seguono, al fine di consentire una efficace valutazione del “livello di rischio” di tale tipologia di Agenzie e, quindi, l’elaborazione della relativa “scheda di rischio” e la successiva applicazione del corrispondente “Protocollo di Sicurezza”:

➤ cod. 9, controllo di sicurezza “numerosità delle casse interne”, “grado di sicurezza”, nuovo “controllo”: presenza casse evolute;

➤ cod. 10, controllo di sicurezza “misure di protezione contanti per le casse interne”, “grado di sicurezza”, nuovo “controllo”: cash in cash out- cash in evoluto;

➤ cod. 16, controllo di sicurezza “misure di protezione perimetrale specifiche per i mezzi forti (e.g. Locale Tecnico di Sicurezza”, “grado di sicurezza”, nuovo “controllo” (applicabile alle Agenzie c.d. “Europa”, ovvero ad altri futuri *layout* di Agenzia contraddistinti dalle medesime caratteristiche): Presenza esclusiva di Casse Evolute in Locale Sicuro;

➤ cod. 17, controllo di sicurezza “misure di protezione aggiuntive per i mezzi forti”, “grado di sicurezza”, nuovo “controllo” (applicabile alle Agenzie c.d. “Europa”, ovvero ad altri futuri *layout* di Agenzia contraddistinti dalle medesime caratteristiche): Gestione casse evolute affidate in outsourcing (GPG);

• alla luce di quanto previsto ai punti che precede, la Banca effettuerà la formazione antirapina nei confronti degli addetti alle Agenzie caratterizzate dai nuovi *layout* focalizzati principalmente su attività commerciali (Agenzie Open, Europa, ecc.);

- laddove presso le Agenzie caratterizzate da un "livello di rischio" da 1 a 7 venisse temporaneamente meno il sistema di videosorveglianza (VDS) verrà comunque assicurata la presenza di una GPG per il tempo necessario al ripristino della stessa;
- nel caso in cui presso le Agenzie di cui al punto che precede venisse meno un'altra delle "misure di sicurezza" previste dai relativi "Protocolli di sicurezza" – eccettuato, quindi, il sistema di videosorveglianza (VDS) – verrà assicurata la presenza di una GPG per il tempo necessario al ripristino della stessa.

Laddove ciò non fosse possibile con immediatezza, al fine di assicurare la massima tempestività dell'intervento verrà comunque garantito l'utilizzo temporaneo di un "presidio non armato" – in organico presso l'Istituto di vigilanza che fornisce localmente le GPG, che ne garantisce le specifiche competenze e le stesse caratteristiche personali di onorabilità e affidabilità – per il tempo necessario all'arrivo della GPG.

Il "presidio non armato" avrà il compito di effettuare le verifiche tecniche di inizio giornata relativamente all'efficienza e al funzionamento degli apparati e di garantire l'ordinato utilizzo della filiale, gestendo gli accessi dei colleghi e degli esterni – con particolare cura e attenzione verso i clienti "non abituali", segnalati dal personale dell'Agenzia – e monitorandone il flusso, anche con riferimento alla presenza di eventuali aree c.d. "riservate" non aperte al pubblico. L'addetto dovrà indossare una divisa che ne consenta l'immediata e inequivocabile identificazione e la chiara distinzione dal personale dipendente, anche attraverso un evidente e visibile tesserino di riconoscimento con foto;

- presso le Agenzie con "livello di rischio" 8 – nelle quali sia presente, in aggiunta alle altre misure di sicurezza previste dal "Protocollo di Sicurezza", l'impianto di videosorveglianza (VDS) nelle sue forme più evolute che impediscono l'apertura dei mezzi forti nel caso in cui le bussole siano sbloccate – la vigilanza armata, laddove le condizioni "ambientali" lo consentano, potrà essere sostituita da un "presidio non armato" – in organico presso l'Istituto di vigilanza che fornisce localmente le GPG, che ne garantisce le specifiche competenze e le stesse caratteristiche personali di onorabilità e affidabilità – previo confronto con le RSA dell'unità produttiva presso la quale insiste l'Agenzia interessata, laddove presenti. Nell'occasione le RSA interessate potranno formulare osservazioni e proposte, nello spirito di cui al citato Accordo sindacale del 2008.

Nel caso in cui le Agenzie di cui sopra siano ubicate in unità produttive ove non siano presenti RSA delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, il preventivo confronto sarà attivato con il Coordinamento Territoriale delle RR.SS.AA. competente in relazione all'ubicazione dell'unità produttiva interessata. Nell'occasione, il predetto Coordinamento potrà formulare osservazioni e proposte, nello spirito di cui al citato Accordo sindacale del 2008.

Laddove nei casi suesposti le Parti non riescano a giungere ad una soluzione condivisa, la questione verrà esaminata in sede di Commissione Sicurezza. L'esame dovrà concludersi entro 20 giorni dall'avvio;

- nuove tipologie di impianti di sicurezza e/o eventuali interventi che dovessero modificare, a carattere generale, l'impianto del "MODELLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DEGLI EVENTI CRIMINOSI SULLE DIPENDENZE BNL E LA TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE" saranno oggetto di preventiva informativa e confronto con le Segreterie degli Organi di Coordinamento di BNL, anche al fine di verificarne la coerenza con le previsioni del presente accordo e con quanto disposto dall'art 4, l.n.300/1970. Tale informativa sarà fornita in una fase intermedia tra l'elaborazione e la definizione dei relativi progetti;
- alla luce delle previsioni legali e contrattuali che consentono l'adattamento delle normative vigenti a specifiche esigenze, nonché, di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e dall'Accordo di Settore sulle libertà sindacali in tema di livelli di interlocuzione sindacale ed in considerazione del fatto che il sistema di videosorveglianza (VDS) "da remoto" di BNL – finalizzato a garantire la sicurezza dei lavoratori, delle strutture e del patrimonio aziendale – è installato secondo un "Modello" univoco e coerente presso tutte le agenzie della Banca sull'intero territorio nazionale, le Parti firmatarie del presente Verbale di Accordo lo sottoscrivono, unitamente al documento riportato in allegato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, 1° comma, legge 20.5.1970 n. 300, anche con riferimento a tutte le Unità Produttive ove non siano presenti RSA delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Verbale di Accordo.

La modifica e/o l'installazione di nuovi impianti di sicurezza presso le Unità Produttive di cui al periodo che precede, saranno oggetto di preventiva informativa al Coordinamento Territoriale delle RR.SS.AA. competente in relazione all'ubicazione dell'Unità Produttiva interessata.

Allegato

Letto, confermato e sottoscritto.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

LE SEGRETERIE DEGLI ORGANI DI COORDINAMENTO DELLE RSA DI BNL

FABI FIRST/CISL FISAC/CGIA SINFUB UGE CREDITO UNISIN